

**Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997 recante messa al bando delle mine antipersona.
C. 1824 Leoni.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2007.

Tana DE ZULUETA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti o articoli aggiuntivi alla proposta di legge in esame. Ricorda, altresì, che nella seduta precedente è emersa la disponibilità di taluni gruppi parlamentari al trasferimento del provvedimento dalla sede referente a quella legislativa. Manifesta, al riguardo, la disponibilità anche del gruppo dei Verdi.

Il viceministro Franco DANIELI dichiara che il Governo non è contrario ad un'accelerazione dell'*iter* del provvedimento, ferma restando l'esigenza di approfondirlo.

Ramon MANTOVANI (RC-SE) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa del provvedimento.

Marco ZACCHERA (AN), *relatore*, condivide l'opportunità di procedere in sede legislativa, previa una verifica della definizione delle bombe a grappolo in quanto mine antipersona sulla base del lessico internazionale così come evolutosi nelle recenti conferenze di Oslo e di Lima.

Il viceministro Franco DANIELI concorda con il relatore.

Tana DE ZULUETA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Francia di aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali.

C. 2376 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.

Tana DE ZULUETA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica Accordo Italia-Turchia di coproduzione cinematografica.

C. 2511 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.

Tana DE ZULUETA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

Modifica all'articolo 2 della legge n. 374/1997 recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.

C. 1824 Leoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio 2007.

Umberto RANIERI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, anche ai fini della valutazione circa il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, si era riservato una riflessione sulla definizione nel testo del provvedimento delle bombe a grappolo in quanto mine antipersona. In proposito il relatore ha comunicato alla presidenza di ritenere che si possa mantenere la definizione contenuta nel testo della proposta di legge. Nessuno chiedendo di intervenire, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, non appena perfezionati i requisiti di cui al citato articolo 92, comma 6, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare cinese; b) Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea ed i suoi Stati membri.

C. 2630 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Raffaello DE BRASI (Ulivo), *relatore*, rileva che il disegno di legge in titolo, già approvato al Senato, ratifica due accordi tra la Comunità europea, i suoi Stati membri da una parte e la Cina e gli USA dall'altra.

Osserva che l'Accordo con la Cina è un accordo di cooperazione relativo al Sistema Globale di navigazione satellitare civile Galileo, firmato il 30 ottobre 2003. L'Accordo con gli USA riguarda la promozione, la fornitura, l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e la interoperabilità dei due sistemi, firmato il 26 giugno 2004. Anche in previsione dell'inizio dell'esame in Commissione di un analogo Accordo con Israele, sottolinea l'apertura del progetto Galileo, che per diventare un sistema globale deve cooperare, considerati anche i costi ingenti, con altri sistemi, in particolare con quello statunitense (GPS) e quello russo (GLONASS). È evidente, a suo avviso, il valore strategico di questa «infrastruttura critica». Le funzioni vitali che verranno affidate al sistema Galileo sono: i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie, la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione, la telefonia mobile, la gestione dei trasporti, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il

trasporto aereo, i servizi di emergenza, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l'agricoltura, la pesca e i rilevamenti. Il Consiglio europeo ha definito le fasi di sviluppo e gli strumenti attuativi del programma europeo Galileo. Vi è un programma in tre fasi: sviluppo e convalida fino al 2009

finalizzato alla ricerca; dispiegamento fino al 2010; costruzione e lancio dei satelliti e l'installazione dei componenti terrestri del sistema; una fase operativa alla fine del 2010 in cui il sistema sarà in funzione specialmente in ambito commerciale. Segnala che è stata istituita l'impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e controllo del progetto che, in particolare, prevede l'integrazione di EGNOS (Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione) nel programma Galileo, la cooperazione con Agenzie Speciali europee per il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo; la raccolta di fondi pubblici e privati. L'impresa comune ha approvato la creazione di un Consorzio congiunto composto da otto membri tra cui Finmeccanica.

Rileva che il Parlamento è chiamato ad approvare e ratificare questi due accordi, in un contesto di forte preoccupazione circa «la fase critica» dei negoziati (soprattutto nel settore industriale) relativi al contratto di concessione per rendere operativo il programma del progetto Galileo: circa l'assetto e l'equilibrio delle responsabilità, delle funzioni e localizzazioni del progetto Galileo. A tal riguardo segnala che il 16 maggio 2007 la Commissione Europea ha adottato una comunicazione dal Titolo emblematico: «Galileo a un bivio: l'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS)». Lo stesso Parlamento europeo aveva votato una risoluzione nell'aprile 2007, nella quale chiedeva di rafforzare la *governance* pubblica, garantendo la responsabilità politica e la leadership della Commissione. Il ritardo del programma è di cinque anni, dovuto soprattutto alla posizione dell'industria e alle difficoltà di trasferire il rischio finanziario al settore privato a condizioni ragionevoli: il mercato incerto.

Osserva che se il progetto Galileo fosse abbandonato saremmo sempre più dipendenti dal GPS (USA), GLONASS (Russia) e COMPASS/BEIDOU (Cina), sistemi gestiti dai governi di tali Paesi, con fondi pubblici interamente destinati a scopi civili, ma anche militari. Si tratterebbe di una dipendenza strategica inaccettabile. Per questo l'unica soluzione è andare avanti, rafforzando il partenariato pubblico-privato articolato in due fasi: l'attuazione immediata di EGNOS (servizio complementare geostazionario europeo di navigazione) attraverso una convenzione specifica; la costruzione di un partenariato pubblico-privato per la successiva fase di esercizio di EGNOS e Galileo nel periodo 2010-2030. Al Consiglio dell'8 giugno saranno presentati due progetti per il reperimento di 2,4 miliardi di euro di finanziamento. A settembre la Commissione proporrà un piano d'azione contenente le misure pratiche da proporre a partire dal 2008.

Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene opportuno porre al Governo la richiesta sulla ricaduta in Italia del sistema Galileo, in particolare sul piano delle tecnologie necessarie, dei ricavi e degli aspetti di formazione. In generale, auspica che la Commissione si esprima in modo favorevole al provvedimento in esame perché la cooperazione internazionale è un elemento fondamentale del programma Galileo e in particolare l'accordo con la Cina, che comporta un investimento di 230 milioni di euro, è da considerare centrale, visto il ruolo attuale e futuro di tale Paese.

Osserva, anche in considerazione di altri provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, l'applicazione dell'Accordo non pregiudica normative europee e nazionali. L'analisi tecnico-normativa (ATN) si propone un atteggiamento di cautela per quanto riguarda l'estensione di Galileo al servizio PRS (Public Regulated Service) servizio concepito per usi governativi. Sottolinea come l'articolo 3 dell'Accordo garantisce la tutela di diritti di proprietà intellettuale, in linea con i progressi che ha fatto la Cina, soprattutto

dopo l'entrata nel WTO, per armonizzare la propria legislazione e organizzazione alle regole internazionali.

Nel contempo verrà promossa in modo congiunto la ricerca nel campo GNSS e le attività di formazione saranno coordinate dal centro che ha sede a Pechino. Le parti hanno istituito un «

gruppo consultivo per la cooperazione industriale» teso a stimolare *joint venture* tra le rispettive industrie. Una parte importante riguarda la sicurezza e la protezione contro ogni atto ostile, abuso, interferenza e interruzione.

Per quanto riguarda l'accordo di cooperazione internazionale con gli USA, rileva che il tema centrale è la compatibilità e la interoperatività al livello di radio frequenza degli utenti non militari» con il sistema GPS (Global Positioning System), ovvero dei «segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti dal GPS e Galileo, compreso i segnali del servizio riservato a fini governativi. Secondo l'Accordo le Parti s'impegnano a non adottare comportamenti discriminatori, in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai sistemi di navigazione satellitari. Si prevede la tutela di informazioni, apparecchiature e dati che non possono essere trasferiti a terzi senza il consenso della parte di origine. Il finanziamento è affidato a ciascuna delle parti in proporzione alle diverse responsabilità.

In considerazione della complessità delle questioni connesse all'esame parlamentare del provvedimento in titolo, ritiene opportuno che il Governo fornisca informazioni circa l'andamento, le ricadute e il costo del programma Galileo e che la Commissione proceda all'audizione dell'Agenzia Spaziale Italiana e di FINMECCANICA in vista dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti.

Umberto RANIERI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Ramon MANTOVANI (RC-SE) ritiene che, considerata la rilevanza delle questioni portate all'attenzione del Governo dai deputati presenti alla seduta odierna, ritiene che non sia opportuno procedere nei lavori in assenza del rappresentante del governo.

Sergio MATTARELLA (Ulivo) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Mantovani.

Umberto RANIERI, *presidente*, in concomitanza con l'ingresso del rappresentante del Governo, richiama l'esigenza del rispetto della puntualità alle sedute della Commissione.

Ratifica Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti.

C. 2631 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), richiamando le considerazioni già svolte in precedenza in merito al disegno di legge C. 2162, osserva che l'Accordo Italia-Congo sulla promozione e protezione degli investimenti rappresenta un tipico esempio di accordo bilaterale stipulato sulla base di uno schema standardizzato, che viene adottato in relazione a Paesi fra loro assai disomogenei. Rileva, altresì, che il disegno di legge in titolo costituisce una vera scommessa sulle potenzialità e sul futuro del Congo, che esce da una guerra civile non del tutto sopita. Considera necessario dedicare particolare attenzione alle norme relative alle misure previste a garanzia degli investitori italiani in Congo. Ritiene, infatti, che le norme contenute nell'accordo non siano sufficientemente solide su tale terreno anche in considerazione del fatto che il maggiore investitore in Congo è la Banca Mondiale. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di considerare un rafforzamento degli strumenti di garanzia degli investimenti italiani, che vada oltre i requisiti

offerta dal sistema SACE. Al riguardo preannuncia la presentazione nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea di un ordine del giorno, che auspica possa essere largamente condiviso e che premi la valenza ottimistica insita nell'Accordo in titolo.

Passando ad esaminare i contenuti specifici del provvedimento, segnala che l'Accordo si compone di 15 articoli. L'articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo. Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna, ai sensi dell'articolo 2, ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria Parte. L'articolo III reca la clausola della nazione più favorita, in base alla quale le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi. La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di perdite o danni agli investimenti derivanti da guerre, rivoluzioni, conflitti civili, stati di emergenza o altri avvenimenti simili, prevedendosi in tali casi la corresponsione di un adeguato indennizzo (articolo IV). La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, ai sensi dell'articolo V, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione immediata, totale ed effettiva di una adeguata indennità. Secondo quanto previsto dall'articolo VI; ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. È riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall'Accordo. In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo VII). Ai sensi dell'articolo VIII, i trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. Viene poi stabilita una procedura arbitrale affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell'Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (articolo IX). L'articolo X prevede procedure giurisdizionali con competenza dei tribunali locali e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure. In base all'articolo XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti, e l'Accordo potrà applicarsi anche a investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore di esso (articolo XII). L'articolo XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene, inoltre, salvaguardato l'investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La durata dell'Accordo (articolo XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti

alle disposizioni degli articoli I-XIII dello stesso per un ulteriore periodo di cinque anni. Il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge sottolinea come l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d'altra parte, presenti profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario. La relazione recante l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece che l'Accordo, assicurando libertà nel trasferimento di capitali e prevedendo sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica democratica del Congo di *know how* tecnico e manageriale, e da una conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo congolese.

Alla luce di quanto fin qui esposto, auspica una considerazione positiva da parte della Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario Gianni VERNETTI, scusandosi per il ritardo dovuto ad impedimenti indipendenti dalla sua volontà, sottolinea, anche alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito in Senato, il provvedimento in titolo rappresenta un primo passo volto a creare un ambiente favorevole per le imprese italiane che intendano investire nel Congo. Si tratta di un provvedimento che segue una serie di significative iniziative bilaterali e che è il frutto dell'impegno che l'Italia assicura anche a livello europeo per la piena democratizzazione e stabilizzazione di quel Paese, come testimonia la partecipazione del nostro Paese alla missione EUFOR per il monitoraggio del processo elettorale nel Congo.

Umberto RANIERI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 7 giugno 2007. - Presidenza del presidente Umberto RANIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Gianni Vernetti.

La seduta comincia alle 15.45.

Umberto RANIERI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01105 Venier: Sulla sospensione di Malai Joya dal suo incarico di membro del Parlamento nazionale.

Jacopo VENIER (Com. it.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Pag. 32

Il sottosegretario Gianni VERNETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Jacopo VENIER (Com. it.) si dichiara insoddisfatto dalla risposta illustrata dal rappresentante del Governo, che sottovaluta a suo avviso la gravità di quanto è accaduto e il particolare impegno della parlamentare afgana per la difesa dei diritti umani e per i diritti delle donne. Malai Joya svolge un ruolo specifico nel denunciare la presenza nel Parlamento afgano di criminali di guerra, graziati con una legge approvata dallo stesso Parlamento. La deputata afgana ha bisogno di tutto il sostegno da parte dell'Italia per il fatto che i principi su cui si fonda la presenza italiana in Afghanistan sono gli stessi per i quali Malai Joya si è battuta. Considerato, poi, che il Parlamento di Kabul è fonte di legittimazione per lo stesso governo afgano, a suo avviso il Presidente Karzai dovrebbe opportunamente prendere posizione sul caso e fornire delle risposte. Anche in considerazione di quanto è accaduto alla parlamentare afgana, la conferenza sull'Afghanistan, che si dovrebbe tenere in Italia, dovrà costituire un serio momento di verifica per il governo Karzai anche per quanto concerne la tutela dei diritti umani. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il mediatore di Emergency, Ramatullah Hanefi, tuttora detenuto nelle carceri afgane, anche alla luce dell'impegno specifico assunto dall'Italia in Afghanistan sul versante della *rule of law*. IN conclusione, auspica che il Governo possa riconsiderare in termini di maggiore efficacia la propria posizione sul caso della deputata Malai Joya.

Umberto RANIER, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare della UE: C.1123 Lion e C.2197 Delfino.